

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2011 n. 3

“Misure urgenti per il contenimento dei livelli di benzo(a)pirene”IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
Campo di applicazione

1. La presente legge trova applicazione nelle aree in cui venga accertato il superamento del valore medio su base annuale di 1 nanogrammo al metro cubo di benzo(a)pirene.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “*Statuto della Regione Puglia*” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Bari, lì 28 febbraio 2011***Art. 2**
Definizioni

1. Ai fini delle presenti norme si intende per “tutela della salute e dell’ambiente” la tutela della salubrità ambientale, individuata, nel rispetto delle Parti prima e seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa), come valore prioritario da considerare nell’adozione delle forme di tutela idonee al fine di prevenire ed evitare il pericolo di un danno grave per la salute.

Art. 3
Misure urgenti di protezione e tutela della salute

1. Nelle aree di cui all’articolo 1, in presenza di un pericolo di danno grave per la salute e per la tutela dei valori di cui all’articolo 2, il raggiungimento del valore obiettivo deve essere conseguito nel più breve tempo possibile.
2. La Regione adotta le misure necessarie a intervenire sulle principali sorgenti industriali e civili di emissione che abbiano influenza sulle aree di cui all’articolo 1, inserendole in apposito piano di risanamento.
3. Gli oneri connessi all’attuazione delle misure di cui al comma 2 sono posti a carico dei soggetti titolari delle sorgenti di emissioni interessate.

VENDOLA